



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 92 del 31 Maggio 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/008

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle _ Montesecco in Comune di Castelfrentano (CH) – Ditta MENNA Tonino..... 5

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/009

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta CARAFA Silvana..... 8

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/10

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada brecciata” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) – Ditta ZULLI Gaetano 11

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/11

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) – Ditta MEZZANELLO Pier Carlo..... 14

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/12

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta DI CAMPLI Gianfranco..... 17

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/13

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta DI GIAMBATTISTA Giacinta..... 20

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/14

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all’ utilizzo alla strada di accesso brecciata”– Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta PRIORI Bianca Maria..... 23

DETERMINAZIONE 10.01.2019, N. DPD028/15

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) - Ditta D’ERRICO Felicia 26

| | |
|--|----|
| DETERMINAZIONE 15.01.2019, N. DPD028/21 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e vigneto ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta DI FELICE Maria Rosaria | 29 |
| DETERMINAZIONE 15.01.2019, N. DPD028/22 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo irriguo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta FABRIZIO Dario | 32 |
| DETERMINAZIONE 15.01.2019, N. DPD028/23 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo irriguo arborato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D’AMICO Mirella | 35 |
| DETERMINAZIONE 15.01.2019, N. DPD028/24 | |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Costanzo | 38 |
| DETERMINAZIONE 24.01.2019, N. DPD028/43 | |
| L.R. N. 25/88 ART. 10/2° comma – verbale consiglio regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di L’Aquila – Frazione di Canzatessa – sclassificazione terre civiche. Rettifica alla determinazione dirigenziale n. DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015..... | 41 |
| DETERMINAZIONE 31.01.2019, N. DPD028/48 | |
| L.R. N. 25/88 ART. 10/2° comma – verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di L’Aquila – Frazione di Canzatessa – sclassificazione terre civiche. rettifica alla determinazione dirigenziale n. DPD028/43 del 24/01/2019..... | 43 |
| DETERMINAZIONE 07.02.2019, N. DPD028/66 | |
| LL.RR. 35/86 e 134/98 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di ROCCAPIA (AQ).. .. | 46 |
| DETERMINAZIONE 07.02.2019, N. DPD028/67 | |
| LL.RR. 35/86 e 134/98 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE)..... | 49 |

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE N. DPD028/008 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

| |
|--|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Centurelle _ Montesecco in Comune di Castelfrentano (CH) – Ditta MENNA Tonino . |
|--|

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 27/11/2018 prot. n. RA/0331331/18, la Ditta MENNA Tonino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castelfrentano (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. DH31/235 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. MENNA Tonino nato a Sant'Eusanio Del Sangro(CH) il 20/08/1947 e residente a Castelfrentano (CH) in Via Frentana 26 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 216 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castelfrentano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 225 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € **5,16** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/009 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) – Ditta CARAFA Silvana .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 05/12/2018 prot. n. RA/0343147/18, la Ditta CARAFA Silvana , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello , rilasciato con atto n. DH41/76 del 14/05/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore della Sig.ra CARAFA Silvana nata a Lanciano (CH) il 27/10/1966 ed ivi residente in Via Goffredo Mameli 29 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 900 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 108 , 109 e 111 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € **10,50** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di

tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/10 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada brecciata” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) – Ditta ZULLI Gaetano .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 27/11/2018 prot. n. RA/0331347/18, la Ditta ZULLI Gaetano , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/328 del 18/05/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 5534 datata 29/07/2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " vigneto , seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada brecciata " a favore del Sig. ZULLI Gaetano nato a Lanciano (CH) il 24/12/1960 ed ivi residente in C/da Costa Di Chieti 53 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.910 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 34 , 142 e 143 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € **190,55** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/11 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

| |
|---|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) – Ditta MEZZANELLO Pier Carlo . |
|---|

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 28/11/2018 prot. n. RA/0333164/18, la Ditta MEZZANELLO Pier Carlo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Lanciano (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/1045 del 09/12/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore del Sig. MEZZANELLO Pier Carlo nato a Lanciano (CH) il 16/01/1956 ed ivi residente in C/da Serre 103 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.100 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 289 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € 18,52 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità ,

procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/12 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta DI CAMPLI Gianfranco .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 03/12/2018 prot. n. RA/0338407/18, la Ditta DI CAMPLI Gianfranco , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/192 del 03/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo " a favore del Sig. DI CAMPLI Gianfranco nato a Lanciano (CH) il 21/09/1976 e residente a S.- Maria Imbaro (CH) in Via Piane 50/a , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 464 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 198 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € 10,50 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/13 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) – Ditta DI GIAMBATTISTA Giacinta .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 11/12/2018 prot. n. RA/0347802/18, la Ditta DI GIAMBATTISTA Giacinta , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di S. Maria Imbaro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/537 del 19/06/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza

Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2017 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore della Sig.ra DI GIAMBATTISTA Giacinta nata a Archi (CH) il 02/08/1954 e residente a S.- Maria Imbaro (CH) in Via Borgata Pozzo 38 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.000 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 155 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € 40,06 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-

Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/14 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e diritto non esclusivo all’ utilizzo alla strada di accesso brecciata” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta PRIORI Bianca Maria .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - in data 05/12/2018 prot. n. RA/0341916/18, la Ditta PRIORI Bianca Maria , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. DH31/230 del 18/03/2014;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 5185 datata 24/07/2008;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso brecciata" a favore della Sig.ra PRIORI Bianca Maria nata a Torino Di Sangro (CH) il 27/04/1948 ed ivi residente in C/da Palude 60 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.200 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 212/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 è pari a euro € 79,30 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo-Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di

tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/20 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/15 DEL 10.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino di Sangro (CH) - Ditta D'ERRICO Felicia .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) in data 06/03/2018 prot. n. RA/0065084/18, la Ditta D'ERRICO Felicia ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Torino Di Sangro (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila – Foggia ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 0014266 datata 11/10/2017 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per la concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352084/18 del 14/12/2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2017 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2017 per uso di "seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in terreno battuto a favore della Sig.ra D'ERRICO Felicia nata a Vasto (CH) il 23/02/1968 e residente a Torino Di Sangro (CH) in Loc. Colle Termine 41 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.349 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 384/b , 386/b e 4177/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **176,56** così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo SUD di Chieti- Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'Abruzzo SUD di

Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) - n. RA/0352874/18 del 14/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/21 DEL 15.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo e vigneto ” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta DI FELICE Maria Rosaria .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Sud Chieti in data 11/09/2018 prot. n. RA/02503128/18, la Ditta DI FELICE Maria Rosaria , ha chiesto il rinnovo e voltura della concessione precarie di suolo tratturale in Comune di Giuliano Teatino (CH) appartenente al Tratturo L’Aquila-Foggia , rilasciata con atto O.D. n. 749 del 21.09.2000 intestato a Di Felice Aurelio – deceduto - ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0361941/18 del 27/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 0018287 datata 03/12/2018;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) - Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Lanciano (CH) n. RA/0361941/18 del 27/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di " seminativo e vigneto " a favore della Sig.ra DI FELICE Maria Rosaria nata a Chieti il 30.11.1962 e residente a Guardiagrele (CH) in Via Colle Granaro 59, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 17.900 delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 92 e 107 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € **108,00**, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0361941/18 del 27/12/2018 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
- 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA/0361941/18 del 27/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
- =====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/22 DEL 15.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo irriguo e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta FABRIZIO Dario .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 17/12/2018 prot. n. RA0353697/18, la Ditta FABRIZIO Dario , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/293 del 25/03/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0360149/18 del 21/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 3327/4366 del 28.06.2000 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0360149/18 del 21/12/2018 attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "seminativo irriguo e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. FABRIZIO Dario nato a Cepagatti (PE) il 02/09/1952 ed ivi residente in Via Ada Negri 16 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 5.156 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 32 e 86, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0360149/18 del 21/12/2018 è pari ad euro **€ 255,86** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/ postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0360149/18 del 21/12/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. n. RA/0360149/18 del 21/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/23 DEL 15.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo irriguo arborato e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato ” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D’AMICO Mirella .

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Est Teramo (TE) – Ufficio Autorizzazioni , licenze e verifica e pagamenti danni da fauna selvatica e da calamità , procedure UMA con sede in Penne - in data 17/12/2018 prot. n. RA0353693/18, la Ditta D’AMICO Mirella , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L’Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/291 del 25/03/2014 ;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0360535/18 del 21/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e il parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con

nota prot. n. 4232 del 15.09.1999 ;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004 ;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) n. RA/0360535/18 del 21/12/2018 , attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "seminativo irriguo arborato e diritto non esclusivo all' utilizzo della strada in brecciato " a favore della Sig.ra D'AMICO Mirella nata a Manoppello (PE) il 31/01/1959 e residente a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 14 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 452 circa della zona del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 87/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/0360535/18 del 21/12/2018 è pari ad euro € **135,80** ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0360535/18 del 21/12/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al

rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all' accettazione ed all' osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. n. RA/0360535/18 del 21/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell' Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/24 DEL 15.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO

| |
|---|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “ seminativo” Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Costanzo . |
|---|

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali , che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo ;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite lo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) – Ufficio Autorizzazioni , Licenze e Verifica Danni da Fauna Selvatica di Avezzano (AQ) - in data 20/12/2018 prot. n. RA0359578/18, la Ditta PIETROSANTE Costanzo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH31/469 del 04/06/2013;

VISTA la nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0360551/18 del 21/12/2018 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo

reso con nota n. 3265 datata 03/12/1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

CONSIDERATO che l' area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Direttoriale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all' accettazione ed all' osservanza da parte dell' interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezano (AQ) n. RA/0360551/18 del 21/12/2018, attribuendo ad essa decorrenza 01/11/2018 fermo restando l' obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell' Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell' Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell' ufficio medesimo;
- che all' esito dell' istruttoria favorevole dell' Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l' art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. PIETROSANTE Costanzo nato a Celano (AQ) il 27/05/1959 ed ivi residente in via Fontegrande 218 , a corpo e non a misura e sotto l' osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.925 delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 102 e 103/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/0360551/18 del 21/12/2018 è pari a euro € 12,45 ;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L' AQUILA;
- 4) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0360551/18 del 21/12/2018, per l' espletamento di tutti gli adempimenti connessi all' osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione

medesima .

- 5) di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
 - 6) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) prot. n. RA/0360551/18 del 21/12/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell' Amministrazione Regionale;
 - 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
 - 9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
 - 10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
-

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. **DPD028/43** DEL 24.01.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO L.R. N. 25/88 ART. 10/2° COMMA – VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N. 104/19 DEL 12/07/1994. COMUNE DI L'AQUILA – FRAZIONE DI CANZATESSA – SCLASSIFICAZIONE TERRE CIVICHE. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DH41/427/USI CIVICI DEL 14/04/2015.

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015 con la quale al punto 1) del determinato si è determinato di sclassificare, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i terreni siti nel Comune di L'Aquila - frazione di Canzatessa riportati in catasto attuale al foglio di mappa n. 51/All. A - Cens. L'Aquila (come da planimetria catastale allegata al presente atto come Allegato "A" formato da una facciata e Allegato "B" formato da n. 8 facciate), di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dall'Ing. Lorito, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro silvo pastorali risultando, per la maggiore consistenza già edificati ed urbanizzati;

PRESO ATTO che il Comune di L'Aquila con nota prot. n. 39344 del 08/05/2015, acquisita agli atti in data 14/05/2015, prot. n. RA 129222, comunica che le particelle da ricomprendere nella sclassificazione di cui sopra sono solo le nn. 211, 212, 2263 (tutti i sub), 2264 (tutti i sub), 2265 (tutti i sub), 2266 e 2267 (per la parte individuata nelle planimetrie allegate alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 nonché derivante dalla particella ex 212 dell'impianto catastale), foglio di mappa n.51, demanio di Coppito, Comune di L'Aquila; invece sono da escludere tutte le altre particelle incluse nell'elenco e nelle planimetrie inerenti la perimetrazione indicata nella Delibera di Giunta Comunale n. 96/2009 e trasmessi alla Regione Abruzzo per mero errore materiale con la nota del 09/12/2013, prot. n. 93350;

RITENUTO NECESSARIO stralciare dall'elenco delle particelle da sclassificare e dalle planimetrie catastali, allegati della Determinazione Dirigenziale n. DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015, tutte le particelle inerenti la perimetrazione indicata nella Delibera di Giunta Comunale n.96/2009 lasciando solo le particelle nn. 211, 212, 2263 (tutti i sub), 2264 (tutti i sub), 2265 (tutti i sub), 2266 e 2267 (per la parte individuata nelle planimetrie allegate alla

Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 nonché derivante dalla particella ex 212 dell'impianto catastale), foglio di mappa n.51, demanio di Coppito, Comune di L'Aquila;

DATO ATTO:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 con la quale sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09/02/2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio Usi Civici e Tratturi con decorrenza 01/03/2018;

- che con Determinazione Dirigenziale DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato dal 01/03/2018 quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.° DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015, stralciando dall'elenco delle particelle da sclassificare e dalle planimetrie catastali, allegati alla stessa, tutte le particelle inerenti la perimetrazione indicata nella Delibera di Giunta Comunale n.96/2009, lasciando solo le particelle nn. 211, 212, 2263 (tutti i sub), 2264 (tutti i sub), 2265 (tutti i sub), 2266 e 2267 (per la parte individuata nelle planimetrie allegate alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 nonché derivante dalla particella ex 212 dell'impianto catastale), foglio di mappa n.51, demanio di Coppito, Comune di L'Aquila;
- 2) di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla Determina Dirigenziale n° DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015;
- 3) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici - L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. **DPD028/48** **DEL** **31.01.2019**

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO L.R. N. 25/88 ART. 10/2° COMMA – VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N. 104/19 DEL 12/07/1994. COMUNE DI L'AQUILA – FRAZIONE DI CANZATESSA – SCLASSIFICAZIONE TERRE CIVICHE. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPD028/43 DEL 24/01/2019.

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/43 del 24/01/2019 con la quale al punto 1) del determinato si è determinato di rettificare la Determinazione Dirigenziale n° DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015, stralciando dall'elenco delle particelle da sclassificare e dalle planimetrie catastali, allegati alla stessa, tutte le particelle inerenti la perimetrazione indicata nella Delibera di Giunta Comunale n.96/2009, lasciando solo le particelle nn. 211, 212, 2263 (tutti i sub), 2264 (tutti i sub), 2265 (tutti i sub), 2266 e 2267 (per la parte individuata nelle planimetrie allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 nonché derivante dalla particella ex 212 dell'impianto catastale), foglio di mappa n.51, demanio di Coppito, Comune di L'Aquila;

PRESO ATTO che il Comune di L'Aquila con nota prot. n. 11390 del 30/01/2019, acquisita agli atti in data 30/01/2019, prot. n. RA 0029296/19, rappresenta quanto segue:

- tra la planimetria allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 96/2006 e quella allegata alla determina di sclassificazione n. DH41/USI CIVICI del 14/04/2015 esiste una discrepanza;
- tale discrepanza consiste nel fatto che la planimetria allegata alla determina di sclassificazione, anzidetta, risulterebbe ricomprendere una piccola porzione di territorio, ulteriore, rispetto a quanto individuato nella planimetria allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 96/2009;

PRESO ATTO che il Comune di L'Aquila con nota prot. n. 11390 del 30/01/2019, acquisita agli atti in data 30/01/2019, prot. n. RA 0029296/19, chiede anche di rettificare, al fine di evitare ogni altra diversa interpretazione, la determina Dirigenziale n.DPD028/43 del 24/01/2019, nel senso che devono essere stralciate dalla sclassificazione tutte le particelle (non solo quelle inerenti la delibera di Giunta Comunale n. 96/2009) ad eccezione di quelle già individuate nella determina in parola stessa (211, 212, ecc.), che restano le sole sclassificate (come da nota prot. n. 0039344 del 08/05/2015 e delibera di Consiglio Comunale 26/2011);

RITENUTO pertanto necessario stralciare tutte le particelle da sclassificare dall'elenco delle particelle e dalle planimetrie catastali, allegati della determina Dirigenziale n. DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015, lasciando sclassificate solo le particelle nn. 211, 212, 2263 (tutti i sub), 2264 (tutti i sub), 2265 (tutti i sub), 2266 e 2267 (per la parte individuata nelle planimetrie allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 nonché derivante dalla particella ex 212 dell'impianto catastale), foglio di mappa n.51, demanio di Coppito, Comune di L'Aquila;

DATO ATTO:

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 con la quale sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;

- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09/02/2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio Usi Civici e Tratturi con decorrenza 01/03/2018;

- che con Determinazione Dirigenziale DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato dal 01/03/2018 quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;

- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

VISTA la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/43 del 24/01/2019, sostituendo il punto 1) del determinato con il seguente: di rettificare la Determinazione Dirigenziale n.° DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015, stralciando tutte le particelle dall'elenco delle particelle da sclassificare e dalle planimetrie catastali, allegati alla stessa, lasciando sclassificate solo le particelle nn. 211, 212, 2263 (tutti i sub), 2264 (tutti i sub), 2265 (tutti i sub), 2266 e 2267 (per la parte individuata nelle planimetrie allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 nonché derivante dalla particella ex 212 dell'impianto catastale), foglio di mappa n.51, demanio di Coppito, Comune di L'Aquila;
- 2) di ritenere valide tutte le altre disposizioni previste dalla Determina Dirigenziale n° DH41/427/USI CIVICI del 14/04/2015;
- 3) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Servizio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici - L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

=====

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/66 DEL 07.02.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO LL.RR. 35/86 e 134/98 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di ROCCAPIA (AQ) .

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTI i DD.MM. 15.06.1976 , 20.03.1988 e 22.12.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il D. L vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare l’art.55 ;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il Demanio Armentizio” , modificata ed integrata con la L.R. 134/98 ;

RILEVATO che le suddette leggi (LL.RR. 35/86 e 134/98) con l’art.5 prevedono il trasferimento al patrimonio dei Comuni dei fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali e che detti fondi , fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 devono essere alienati secondo criteri e priorità fissati nella legge ;

VISTA la Deliberazione n. 51 del 26.01.2000 con la quale la Giunta Regionale attribuisce al Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio la competenza di trasferire al patrimonio dei Comuni i fondi tratturali sopra indicati dando altresì le necessarie direttive sulle modalità del trasferimento degli atti e dei fascicoli delle pratiche ;

VISTA altresì , la Deliberazione di Giunta Regionale n. 462/2008 avente per oggetto “ Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio “ ;

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Roccapia (AQ) in data 09.12.2017 prot. n. 3346 , per ottenere il trasferimento dei fondi tratturali rispondenti ai criteri del suddetto art. 5 delle LL.RR. 35/86 e 134/98 ;

VISTA la nota del 14.02.2018 n. 0002288 , con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio Per La Città Dell’Aquila e i Comuni del Cratere ha autorizzato ai sensi di legge il trasferimento al patrimonio del Comune di Bussi Sul Tirino (PE) ;

VISTO il prospetto “ A “ nel quale è trascritta n. 14 particelle catastali dei fogli di mappa n. 1 e 2 del Comune di Roccapia (AQ) , che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale ;

REPUTATO di trasferire al Comune di Roccapia (AQ) il suolo tratturale così come individuato nel prospetto “A “ allegato ;

RITENUTO ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 51/2000 , di delegare il Dirigente protempore del Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Pescara alla consegna degli atti , dei fascicoli e della documentazione inerente al trasferimento dei fondi tratturali al Comune , mediante verbali redatti e sottoscritti dal medesimo Dirigente e dal funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

d e t e r m i n a

per le motivazioni esposte in narrativa :

- 1) sono trasferiti al patrimonio del Comune di ROCCAPIO (AQ) i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati tramite il prospetto " A " delle particelle tratturali . I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali .
- 2) Il Prospetto " A " , costituito da n. 1 foglio e la nota della suddetta Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio Per La Città Dell'Aquila e i Comuni Del Cratere del 14.02.2018 prot. n. 0002288 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- 3) di delegare al Dirigente dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall'autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato ;
- 4) di procedere per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni , alla definizione , da parte del Dirigente dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) del Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e della Pesca di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto ;
- 5) di provvedere , con successivi verbali di consegna , da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero dei canoni dovuti , alla trasmissione al Comune di ROCCAPIO (AQ) dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza ;
- 6) l' eventuale richiesta di alienazione , avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti potrà essere concessa dal Comune di ROCCAPIO (AQ) solo successivamente alla trasmissione da parte dello STA Abruzzo OVEST DI Avezzano (AQ) , delle istruttorie , attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale (art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni) ;

7) le alienazioni da parte del Comune devono essere eseguite , comunque , secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99 , art. 55 ;

8) di allegare al presente provvedimento la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000 ;

9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

.
=====Trasferimento fondi tratturali al comune di ROCCAPIA 2019

LF/lf

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPD028/67 DEL 07.02.2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OGGETTO LL.RR. 35/86 e 134/98 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE) .

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTI i DD.MM. 15.06.1976 , 20.03.1988 e 22.12.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il D. L vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare l’art.55 ;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il Demanio Armentizio” , modificata ed integrata con la L.R. 134/98 ;

RILEVATO che le suddette leggi (LL.RR. 35/86 e 134/98) con l’art.5 prevedono il trasferimento al patrimonio dei Comuni dei fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali e che detti fondi , fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 devono essere alienati secondo criteri e priorità fissati nella legge ;

VISTA la Deliberazione n. 51 del 26.01.2000 con la quale la Giunta Regionale attribuisce al Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio la competenza di trasferire al patrimonio dei Comuni i fondi tratturali sopra indicati dando altresì le necessarie direttive sulle modalità del trasferimento degli atti e dei fascicoli delle pratiche ;

VISTA altresì , la Deliberazione di Giunta Regionale n. 462/2008 avente per oggetto “ Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio “ ;

VISTE le richieste avanzate dal Comune di Bussi Sul Tirino (PE) in data 12.10.2018 e 11.01.2019 prot. n. 5866 e 189 , per ottenere il trasferimento dei fondi tratturali rispondenti ai criteri del suddetto art. 5 delle LL.RR. 35/86 e 134/98 ;

VISTA la nota del 18.01.2019 n. 0000283 , con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio Per La Città Dell’Aquila e i Comuni del Cratere ha autorizzato ai sensi di legge il trasferimento al patrimonio del Comune di Bussi Sul Tirino (PE) ;

VISTO il prospetto “ A “ nel quale è trascritta n. 2 particelle catastali del foglio di mappa n. 12 del Comune di Bussi Sul Tirino (PE) , che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale ;

REPUTATO di trasferire al Comune di Bussi Sul Tirino (PE) il suolo tratturale così come individuato nel prospetto “A “ allegato ;

RITENUTO ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 51/2000 , di delegare il Dirigente protempore del Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Pescara alla consegna degli atti , dei fascicoli e della documentazione inerente al trasferimento dei fondi tratturali al Comune , mediante verbali redatti e sottoscritti dal medesimo Dirigente e dal funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato ;

DATO ATTO

- che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste;
- che con la sopravvenuta Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 09.02.2018, di riorganizzazione parziale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi sono attribuite al Servizio Affari Dipartimentali, ricomprese nell'Ufficio usi civici e tratturi con decorrenza 1° marzo 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/15 del 26/02/2018 il Responsabile dell'Ufficio dott. Patrizio Buccioni è nominato quale Responsabile del procedimento per gli adempimenti inerenti le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'ufficio medesimo;
- che all'esito dell'istruttoria favorevole dell'Ufficio usi civici e tratturi;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

d e t e r m i n a

per le motivazioni esposte in narrativa :

- 1) sono trasferiti al patrimonio del Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE) i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati tramite il prospetto " A " delle particelle tratturali . I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali .
- 2) Il Prospetto " A " , costituito da n. 1 foglio e la nota della suddetta Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio Per La Città Dell'Aquila e i Comuni Del Cratere del 18.01.2019 prot. n. 0000283 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- 3) di delegare al Dirigente dello STA Abruzzo Est di Teramo la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall'autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato ;
- 4) di procedere per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni , alla definizione , da parte del Dirigente dello STA Abruzzo Est di Teramo del Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e della Pesca di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto ;
- 5) di provvedere , con successivi verbali di consegna , da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero dei canoni dovuti , alla trasmissione al Comune di Bussi Sul Tirino (PE) dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza ;
- 6) l' eventuale richiesta di alienazione , avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti potrà essere concessa dal Comune di Bussi Sul Tirino (PE) solo successivamente alla trasmissione da parte dello STA Abruzzo Est di Teramo , delle istruttorie , attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale (art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni) ;

7) le alienazioni da parte del Comune devono essere eseguite , comunque , secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99 , art. 55 ;

8) di allegare al presente provvedimento la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000 ;

9) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

=====Trasferimento fondi tratturali al comune di BUSSI SUL TIRINO 2019

LF/lf

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
(firmato digitalmente)



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**
**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it